

QUANDO SERVE LA RELAZIONE GEOLOGICA?

ASSENZA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO

- **NON SERVE** - Se lo scarico non recapita sul suolo o non prevede la sub-irrigazione. In tal caso non è necessario allegare la relazione geologica. [Se ad esempio il trattamento secondario si compone solo di un percolatore non è necessaria]. Rif. Normativo (regolamento comunale, art.4)
- **SERVE** - Se lo scarico recapita sul suolo oppure viene utilizzato un sistema di trattamento dei reflui che prevede la sub-irrigazione o comunque l'immissione degli stessi negli strati superficiali del sottosuolo. In tal caso è necessario allegare anche una relazione geologica. Rif. Normativo (regolamento comunale, art.4)

PRESENZA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO

- **NON SERVE** - Se lo scarico non recapita sul suolo o nel sottosuolo e le operazioni necessarie alla sua realizzazione rientrano entro quanto disposto all'art. 92 e all'art.99 comma 5 del 48/R - Regolamento Forestale, non è necessaria ne l'autorizzazione ne la dichiarazione in ordine al vincolo idrogeologico, pertanto anche la relazione di cui all'art.74 comma 5 del medesimo regolamento non è necessaria. [Se ad esempio il trattamento secondario si compone solo di un percolatore potrebbe non essere necessaria se sono rispettati i parametri di cui sopra]
- **SERVE** - Se lo scarico recapita sul suolo o nel sottosuolo o/e le operazioni necessarie alla sua realizzazione non rientrano entro quanto disposto all'art. 92 e all'art.99 comma 5 del 48/R - Regolamento Forestale. In tal caso è necessaria la relazione di cui all'art.74 comma 5 del medesimo regolamento

Di seguito i principali riferimenti normativi:

L.R. 21 marzo 2000, n. 39 - Legge forestale della Toscana.

<http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2000-03-21:39&pr=idx,0;artic.1;articparziale,0>

Art. 42 - Autorizzazione alla trasformazione dei boschi e dei suoli

[...]

8. Nel regolamento forestale sono altresì individuati i casi in cui le opere e i movimenti di terreno sono eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione.

[...]

11. I casi di cui al comma 8 sono individuati nel regolamento forestale limitatamente alle seguenti tipologie:

- a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere esistenti;
- b) realizzazione di impianti e reti di servizio che non comportino, se lineari, scavi di dimensioni superiori a 1 metro di larghezza e 1,5 metri di profondità, se puntuali, scavi di volume superiore a 3 metri cubi;
- c) recinzioni e altre piccole opere pertinenziali che non alterino la circolazione delle acque e non comportino movimentazioni di terreno superiori a 3 metri cubi.

12. Gli interventi di cui al comma 11 sono, in ogni caso, attuati nel rispetto delle norme relative al taglio dei boschi e delle altre piante forestali, escludendo comunque interventi che comportino lo sradicamento di piante e ceppaie forestali.

Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R - Regolamento Forestale della Toscana.

<http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:regolamento.giunta:2003-08-08:48/R&pr=idx,0;artic.1;articparziale,0>

Art. 74 - Regimazione delle acque

[...]

4. Nei terreni vincolati i seguenti interventi sono soggetti ad autorizzazione:

- a) la modifica di impluvi, fossi o canali e l'intubamento delle acque all'interno degli stessi;
- b) la modifica dell'assetto delle sponde o degli argini di corsi d'acqua naturali o artificiali;
- c) l'immissione di acque superficiali o di scarico nel suolo o nel sottosuolo mediante impianti di sub-irrigazione o di dispersione nel terreno o altre opere;
- d) gli emungimenti delle acque sotterranee.

5. Ai fini dell'autorizzazione all'esecuzione degli interventi di cui al comma 4 devono essere effettuate preliminari indagini e verifiche atte alla valutazione della compatibilità idrogeologica ed idraulica degli interventi stessi, da esporre in apposita relazione costituente parte integrante della progettazione delle opere.

Art. 92 - Altre opere e movimenti di terreno eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione

1. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione sono consentiti modesti interventi di livellamento del terreno che interessino al massimo uno spessore di terreno di 100 centimetri (162) , ed un volume massimo di 3 metri cubi di terreno, a condizione che:

- a) non comportino trasformazione di destinazione dei terreni;
- b) non venga aumentata la pendenza media del terreno;
- c) non siano create aree di ristagno delle acque;
- d) non siano estirpate ceppaie di piante forestali arboree;
- e) a seguito del livellamento siano realizzate opere di regimazione delle acque.

2. E' consentita la realizzazione di fosse e fossetti necessari alla corretta regimazione delle acque superficiali a condizione che:
- a) lo sgrondo delle acque avvenga secondo gli impluvi o fossi o linee di sgrondo esistenti, senza arrecare alterazioni o pregiudizio per lo scorrimento delle acque nei terreni posti a valle, e senza che le acque determinino ristagni o fenomeni di erosione;
 - b) non comporti eliminazione di piante forestali d'alto fusto o di ceppaie arboree per l'esecuzione dei lavori o per la successiva manutenzione delle opere;
 - c) non comporti scavi di dimensioni superiori ad 1 metro di larghezza e 1,5 metri di profondità.
- [...]
5. Sono comunque consentiti scavi puntuali (162) , entro un volume massimo di 3 metri cubi di terreno movimentato, a condizione che l'intervento:
- a) non sia volto all'attuazione di trasformazioni di terreni boscati o di terreni saldi in terreni a periodica lavorazione o di destinazione dei terreni vincolati;
 - b) non sia connesso all'esecuzione di opere od interventi soggetti ad altre specifiche norme del presente capo e del capo III;
 - c) non determini, nemmeno temporaneamente o durante l'esecuzione dei lavori, fenomeni di instabilità o di erosione dei terreni vincolati, o alterazione della circolazione delle acque.

Art. 99 - Altre opere e movimenti di terreno eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione

[...]

5. E' consentita l'installazione, nei terreni non boscati, di fosse biologiche o altri impianti di depurazione delle acque reflue che recapitano le acque stesse nella fognatura pubblica o in acque di superficie, a condizione che:
- a) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti;
 - b) lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno;
 - c) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al d.lgs 152/2006;
 - d) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
 - e) gli scarichi in superficie convogliino le acque fino al ricettore naturale senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno e senza modificare sponde od argini dei corsi d'acqua.
-

Deliberazione C.C. di Certaldo n.4 del 28/02/2011 - Regolamento Comunale degli scarichi

<http://www.comune.certaldo.fi.it/index.php/ambiente/579-scarichi-acque-reflue-in-aree-non-serivite.html>

Art.4 – Contenuto della domanda

[...]

Nel caso in cui lo scarico recapiti sul suolo oppure quando sia utilizzato un sistema di trattamento dei reflui che prevede la sub-irrigazione o comunque l'immissione degli stessi negli strati superficiali del sottosuolo, è necessario allegare anche una relazione geologica redatta e firmata da un tecnico abilitato se non già presente nella pratica edilizia di riferimento.

[...]